

**CAMB/2020/26 del 29 giugno 2020**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 467/2015)**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Assessore Francesca Lucchi

**CAMB/2020/26**

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0004566 del 23/06/2020 si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 467/2015)**

### Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- la Deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” di cui al relativo “Allegato A” (MTR);

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla DGR 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 3 maggio 2016, n. 67 recante “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)”;

**premessato** che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione (AATO) di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

**richiamato** l’art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provvede alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

**richiamate** le disposizioni legislative in merito al potere di regolazione dell'Agenzia rispetto all'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale [...] *Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*
- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati RI ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*

**richiamate** le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013;

**richiamata** la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014, che ha apportato modifiche alla suindicata deliberazione n. 135/2013 e ne ha limitato la validità applicativa al solo anno di regolazione 2014;

**richiamate** le nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del citato art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

**considerato** che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 467/2015 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, come del resto già disposto dalla precedente deliberazione n. 135/2013, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

**richiamate** in specie le disposizioni di cui alla medesima deliberazione regionale n. 467/2015 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia è tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel

*corrispettivo di smaltimento. Di conseguenza non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale;*

**richiamate** le deliberazioni di Consiglio d'ambito:

- n. 24 del 13 novembre 2013 “Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 8 del 26 marzo 2014 “Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 31 del 13 luglio 2015 “Servizio Gestione Rifiuti: Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia Romagna n. 467/2015”;
- n. 60 del 15 novembre 2019 “Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP);
- n. 10 del 30 marzo 2020 “Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO);

**considerato** in particolare quanto previsto dalla suindicata deliberazione n. 31 del 13 luglio 2015 a proposito dell'attività dell'Agenzia rivolta all'autorizzazione preventiva (sia per tipologia sia per importo) delle opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento e dei connessi obblighi di comunicazione di Comuni e Gestori;

**ritenuto** di modificare la medesima deliberazione n. 31/2015 introducendo nuove disposizioni nel merito degli obblighi dei Gestori di comunicazione all'Agenzia delle tonnellate dei rifiuti in ingresso agli impianti nonché di corresponsione degli oneri compensativi ai Comuni beneficiari;

**ritenuto** pertanto di prevedere che, ai fini della quantificazione dei fondi per la mitigazione ambientale di cui alla deliberazione n. 31/2015, come modificata dalle suindicate deliberazioni n. 60/2019 e n. 10/2020, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'Agenzia e ai Comuni entro il 31 luglio di ogni anno le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso, ed entro il 15 febbraio di ogni anno le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti nell'anno solare precedente (o tonnellate al 31 dicembre);

**ritenuto** inoltre di prevedere che i gestori degli impianti sono tenuti a corrispondere a ciascun Comune beneficiario le quote d'indennità di disagio ambientale con periodicità semestrale ed entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dei relativi importi da parte dell'Agenzia;

**ritenuto** infine di modificare la medesima deliberazione n. 31/2015 sotto il profilo degli obblighi dei Comuni di comunicazione all'Agenzia delle opere compensative realizzate attraverso il pieno utilizzo degli importi riconosciuti nel corrispettivo di smaltimento;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi,**

### **DELIBERA**

1. di modificare la precedente deliberazione di Consiglio d'ambito n. 31 del 13 luglio 2015 come segue:
  - i) al punto 3. del deliberato, le parole “entro il 15 febbraio di ogni anno, le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti nell'anno solare precedente” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 luglio di ogni anno le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso, ed entro il 15 febbraio di ogni anno le tonnellate di rifiuti in ingresso agli impianti nell'anno solare precedente (o tonnellate al 31 dicembre)”;
  - ii) al punto 4. del deliberato, in fine, dopo le parole “e i relativi costi”, sono aggiunte le seguenti: “dando altresì comunicazione delle opere completate nell'anno solare precedente attraverso il pieno utilizzo degli importi riconosciuti”;
  - iii) dopo il punto 7. è aggiunto il seguente punto “7-bis. I gestori degli impianti provvedono ogni anno a corrispondere a ciascun Comune le quote d'indennità di disagio ambientale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli importi semestrali da parte dell'Agenzia”;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 29 giugno 2020

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 467/2015)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 giugno 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 5 agosto 2020

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna